



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.42651/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: P.d.L. "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza - misure di sostegno alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie" - Reg. Gen. n. 148

Ad iniziativa del Consigliere Biagio Iacolare
Depositata il 21 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 14 GEN. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza – misure di sostegno alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie”

Ad iniziativa del Consigliere Iacolare

(Registro Generale numero 148)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, la regione istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte integrante del Fondo sociale Regionale previsto dall'articolo 50 della L.R.n. 11/2007, quale strumento finalizzato a potenziare la rete dei servizi ed il sostegno al sistema integrato dei servizi socio-sanitari; a garantire le prestazioni assistenziali; a predisporre interventi, servizi e programmi di sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie; a erogare contributi economici commisurati alla gravità del bisogno; a sviluppare iniziative di solidarietà finalizzate ad agevolare il mantenimento presso il domicilio delle persone non autosufficienti.

Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo sono le persone anziane o qualsiasi altro soggetto che, in via permanente o temporanea, non possono provvedere autonomamente alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

I servizi offerti, tra gli altri, sono quelli di assistenza domiciliare integrata, assistenza sanitaria e sociale per anziani non autosufficienti, come alternativa al ricovero in strutture residenziali; servizi di sollievo e sostegno alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituire i medesimi nelle responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e nei periodi di temporanea necessità; dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti incapaci di organizzare in maniera autonoma il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, secondo la valutazione complessiva dei bisogni; ricovero in strutture residenziali di tipo sociale o socio-sanitario, a secondo del tipo di assistenza necessaria, per i casi in cui non sia possibile la permanenza al proprio domicilio; assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative; ecc.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE FINANZIARIA

Sono fonti di finanziamento del Fondo:

- a. risorse provenienti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza;
- b. risorse proprie della Regione appostate nel bilancio annuale;
- c. risorse di provenienza comunitaria;
- d. risorse provenienti da privati o da altri enti pubblici.

Le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra gli ambiti territoriali sulla base dei criteri stabiliti dal Piano sociale regionale, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, dalla deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 4, e confluiscono nel più ampio Fondo Unico di Ambito, che contiene tutte le risorse per la gestione associata degli Interventi previsti nel Piano di Zona.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di _____ milioni di euro per l'esercizio finanziario iscritta in apposito capitolo di spesa. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Per tale motivo il comma 5 dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2007 è modificato aggiungendo, dopo le parole "unità previsionale di base 4.16.44" le seguenti: "nonché con le risorse presenti sui capitoli appositamente istituiti per il Fondo regionale per la non autosufficienza e per il fondo previsto dal comma 3 dell'articolo 37".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La regione Campania, per potenziare il sistema di protezione sociale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 in armonia con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n.328, riconosce la tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie come uno degli obiettivi fondamentali del sistema integrato dei servizi.
2. A tale scopo, la regione istituisce con la presente legge il fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte integrante del fondo sociale regionale previsto dall'articolo 50 della l.r. 1/2007, quale strumento finalizzato a:
 - a) potenziare la rete dei servizi ed il sostegno al sistema integrato dei servizi socio-sanitari;
 - b) garantire le prestazioni assistenziali;
 - c) predisporre interventi, servizi e programmi di sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie;
 - d) erogare contributi economici commisurati alla gravità del bisogno;
 - e) sviluppare iniziative di solidarietà finalizzate ad agevolare il mantenimento presso il domicilio delle persone non autosufficienti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2

(Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona disabile, la persona anziana o qualsiasi altro soggetto che, in via permanente o temporanea, non può provvedere autonomamente alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. L'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo, è effettuata dalle strutture territoriali competenti, a livello distrettuale, in base ai criteri e secondo le modalità definite dalla giunta regionale a cui debbono attenersi le unità di valutazione multidimensionale, istituite per verificare le condizioni di bisogno necessarie per l'accesso al piano personalizzato delle relative prestazioni, nonché all'attivazione del fondo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.3

(Interventi e servizi finanziati con il fondo)

1. La regione Campania dispone che le risorse del fondo previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, vengano impiegate per la realizzazione dei seguenti interventi e servizi:

- a) interventi di assistenza domiciliare integrata, assistenza sanitaria e sociale per anziani non autosufficienti, come alternativa al ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo e sostegno alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituire i medesimi nelle responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e nei periodi di temporanea necessità;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti incapaci di organizzare in maniera autonoma il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, secondo la valutazione complessiva dei bisogni;
- d) ricovero in strutture residenziali di tipo sociale o socio-sanitario, a secondo del tipo di assistenza necessaria, per i casi in cui non sia possibile la permanenza al proprio domicilio;
- e) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico - degenerative;
- f) interventi di sostegno ai disabili non autosufficienti ed alle famiglie, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche per l'intera giornata e compresi i giorni festivi e prefestivi;
- g) programmi di aiuto alla persona predisposti direttamente dalle strutture pubbliche competenti, mediante la redazione di piani personalizzati, a cui affidare la responsabilità ad un "case manager", individuato dalle strutture pubbliche suddette al momento della redazione dei piani;
- h) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di de istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di ogni altro soggetto in condizione di non autosufficienza;
- i) interventi di sostegno alle famiglie per concorrere ai costi di permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito familiare, che prevedono titoli per l'acquisto di servizi da parte delle famiglie che le assistono, in proprio o per il tramite di aiuti privati esterni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art 4

(Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi o dei servizi)

1. In fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità e nel rispetto della normativa e della programmazione regionale sociale e sanitaria, stabilisce con propria deliberazione, su proposta degli Assessori competenti in materia di servizi sociali e sanitari:
 - a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali, differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
 - b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;
 - c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;
 - d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo previste dal comma 2 dell'articolo 1, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali;
 - e) le linee guida per la formazione e l'attuazione dei piani territoriali previsti dall'articolo 5 della presente legge;
 - f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del fondo, assicurando forme di partecipazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali e con gli organismi rappresentativi dei pensionati, dei disabili, nonché dei soggetti previsti dal comma 4 dell'articolo 1, della legge n. 328/2000.
2. Per i successivi periodi di programmazione si provvede mediante appositi paragrafi contenuti nel piano sociale regionale e nel piano sanitario regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.5

(Piano territoriale per la non autosufficienza)

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, gli enti locali associati facenti capo agli ambiti territoriali definiti dalla Giunta regionale, adottano, secondo le procedure indicate dalla l.r.11/07, all'interno dei piani di zona, il "piano territoriale per la non autosufficienza", di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria e gli organismi rappresentativi delle persone diversamente abili.
2. I comuni capofila o gli altri enti rappresentativi degli ambiti territoriali presentano all'assessorato regionale competente, entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, la rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo medesimo per l'anno successivo.
3. Il piano individua:
 - a) l'analisi del bisogno socio-assistenziale e socio-sanitario, sulla base delle apposite indagini epidemiologiche e sociali;
 - b) la definizione delle priorità, su cui commisurare gli interventi e i servizi da realizzare;
 - c) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Alle prestazioni di cui alla presente legge si accede attraverso la porta unica di accesso, intesa quale funzione esercitata sia dal segretariato sociale, per gli Ambiti territoriali, sia dai distretti sanitari per le aziende sanitarie locali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.7

(Unità di valutazione integrata – UVI-)

1. L'accertamento delle condizioni di non autosufficienza viene effettuato dalle unità di valutazione integrata, di seguito denominata UVI, previsti dalla normativa regionale.
2. La regione Campania in coerenza con gli indirizzi previsti dall'articolo 3 della presente legge, e nei limiti da essa fissati, stabilisce:
 - a) i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità di Valutazione Integrata;
 - b) i criteri di classificazione dei casi di non autosufficienza sottoposti a valutazione, distinti per categoria clinica e gravità della condizione.
3. Fanno parte dell'unità di valutazione integrata, in collaborazione col medico di base, un medico del distretto sanitario, un assistente sociale dell'ambito competente per territorio, una figura specialistica legata alla valutazione del singolo caso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Piano di intervento personalizzato)

1. In base a quanto definito nel piano territoriale per la non autosufficienza, e in relazione a quanto disposto nelle linee - guida regionali, l'Unità di Valutazione di cui al precedente articolo 7, in collaborazione con il medico di base, nonché con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, predispone un piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati:

- a) la natura del bisogno;
- b) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
- c) le figure professionali da impegnare;
- d) le risorse presenti della famiglia, del terzo settore e del vicinato eventualmente da impiegare nello svolgimento del piano di intervento personalizzato, con rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
- e) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

(Fonti di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza)

1. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nei limiti delle risorse a disposizione, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione stessa.
2. Sono fonti di finanziamento del fondo:
 - a) risorse provenienti dal fondo nazionale per la non autosufficienza;
 - b) risorse proprie della Regione appostate nel bilancio annuale;
 - c) risorse di provenienza comunitaria;
 - d) risorse provenienti da privati o da altri enti pubblici.
3. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra gli ambiti territoriali sulla base dei criteri stabiliti dal piano sociale regionale, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, dalla deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 4, e confluiscono nel più ampio fondo unico di ambito, che contiene tutte le risorse per la gestione associata degli interventi previsti nel piano di zona.
4. Le risorse per la non autosufficienza hanno destinazione vincolata agli interventi previsti dalla presente legge e mantengono, all'interno del fondo unico di ambito, una contabilità separata al fine di renderne trasparente e verificabile l'utilizzo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di ...milioni di euro per l'esercizio finanziario iscritta in apposito capitolo di spesa. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
2. Il comma 5 dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2007 è modificato aggiungendo, dopo le parole " unità previsionale di base 4.16.44" le seguenti: "nonché con le risorse presenti sui capitoli appositamente istituiti per il Fondo regionale per la non autosufficienza e per il fondo previsto dal comma 3 dell'articolo 37".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore ai sensi del vigente Statuto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.